REGOLAMENTO DISCIPLINARE STUDENTI

Rev_2 Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2026 (Rif. 29)

Emanato con Decreto Rettorale n. 434 del 10 luglio 2026

Sommario

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione 3
Art. 2 - Illecito disciplinare 3
Art. 3 - Sanzioni disciplinari 4
Art. 4 - Copiatura durante la prova d'esame 5
Art. 5 - Segnalazione informale 5
Art. 6 - Commissione di disciplina 6
Art. 7 - Procedimento disciplinare 6
Art. 8 - Misure Cautelari 7
Art. 9 - Applicazione delle Sanzioni 7
Art. 10 - Reclamo e disposizioni transitorie e finali 7
ALLEGATO 1 8

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento disciplinare e le sanzioni applicabili agli studenti/studentesse dell'Università UniCamillus in caso di accertamento di illecito disciplinare di cui al successivo art. 2.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per studenti/esse si intendono tutti gli/le iscritti/e ai corsi di studio nonché agli altri corsi organizzati dall'Ateneo.
3. Sono considerati/e studenti/esse, agli effetti del presente Regolamento, anche gli/le iscritti/e ad altre università, ancorché straniere, quando ammessi/e alla frequenza dei corsi di cui al comma precedente o alla fruizione di altre attività didattiche, compresi gli esami di profitto.
4. Gli studenti/esse iscritti/e a UniCamillus entrano a far parte della comunità accademica, acquisendo uno status da cui discende la titolarità di peculiari diritti e obblighi di comportamento, definiti dall'ordinamento dell'Ateneo nel suo complesso.

Art. 2 - Illecito disciplinare

1. Costituisce illecito disciplinare qualsiasi azione o omissione commessa dagli/lle studenti/sse dell'UniCamillus in violazione della normativa vigente, ivi comprese le violazioni del Codice Etico di Ateneo. Costituisce, inoltre, illecito disciplinare sanzionabile ai sensi del presente Regolamento, qualsiasi comportamento posto in essere durante le prove d'esame, altre prove di verifica, compresa la prova finale, che risulti in contrasto con le disposizioni previste per il corretto e leale svolgimento delle stesse, ivi inclusa la copiatura.

2. Costituiscono illeciti disciplinari anche le condotte poste in essere al di fuori delle sedi universitarie, purché connesse allo *status* di studente, ove siano lesive della dignità, dell'immagine e dell'onore e dei principi dell'Ateneo e, senza pregiudizio delle altre eventuali sanzioni di legge applicabili. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, si configurano come illeciti disciplinari:

a) utilizzo improprio del badge elettronico, accertato anche a seguito di eventuali controlli a campione che possono essere a qualsiasi titolo effettuati dal personale di riferimento all'Ateneo (personale dello staff, personale tecnico amministrativo, docente, direttore del CDS, etc.);
b) utilizzo di strumenti e dispositivi elettronici di varia natura non consentiti, compreso l'utilizzo improprio di applicativi di intelligenza artificiale, e/o la riproduzione, totale o parziale, del lavoro altrui durante lo svolgimento delle verifiche di profitto;
c) qualsiasi azione diretta al fine o che abbia l'effetto di alterare, modificare, contraffare atti redatti in forma cartacea, elettronica o digitale inerenti alla propria o alla altrui carriera universitaria, quali il libretto universitario, i verbali di esame, documentazione amministrativa, documentazione medico-sanitaria, fogli firma e/o supporti magnetici (badge) volti a rilevare la frequenza alle attività didattiche, seminariali e di tirocinio, fogli e/o libretti di valutazione e/o qualsiasi altro atto afferente alla predetta carriera, ivi compresa la dichiarazione non veritiera resa al fine di ottenere benefici patrimoniali o non patrimoniali;

d) comportamenti che arrechino pregiudizio alle attività universitarie e all'ordinata e civile convivenza all'interno degli spazi universitari;
e) qualsiasi comportamento che impedisca in qualunque modo l'accertamento di illeciti disciplinari;
f) qualsiasi azione che risulti offensiva dell'immagine dell'Università o sia denigratoria, lesiva o molesta della dignità personale e/o professionale di studenti, docenti, personale tecnico amministrativo o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali dell'Università, anche tramite atteggiamenti discriminatori in relazione a etnia, religione, genere, disabilità orientamento sessuale o politico;
g) qualsiasi atto che comporti il danneggiamento ai beni di proprietà, o a qualsiasi titolo detenuti, dell'Università UniCamillus;
h) atti di aggressione o molestie e/o comportamenti che si concretizzino in violenza fisica e psicologica e in generale qualsiasi atto che possa recare danno alla salute degli studenti;
i) manifestazioni non autorizzate all'interno dei locali dell'Ateneo o manifestazioni e/o esternazioni associate indebitamente all'Università a carattere politico o fondate sulla discriminazione religiosa, razziale, etnica o di altro tipo;
j) in generale e per quanto non indicato dai precedenti punti, qualsiasi atto che violi una prescrizione prevista dal Codice Etico dell'Ateneo, dai Regolamenti d'Ateneo e dai Regolamenti e dalle linee guida adottate dalle strutture convenzionate con l'Ateneo per l'espletamento dei tirocini formativi.

5. Non costituiscono illecito disciplinare le manifestazioni collettive ed ogni altra forma di protesta degli/lle studenti/sse, purché avvengano nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione.

6. Non può essere preso in considerazione, ai fini delle valutazioni disciplinari, il rendimento universitario dello/a studente/ssa.

Art. 3 - Sanzioni disciplinari

1. Fermo restando che l'illecito accertato può essere oggetto di possibili conseguenze giuridiche, anche penali, le sanzioni che possono essere comminate dall'Università, in proporzione alla gravità dell'illecito disciplinare, sono:

a) ammonizione in forma di richiamo verbale e/o richiamo scritto;

b) interdizione temporanea da uno o più corsi;

c) sospensione temporanea dalle attività didattiche, ivi compresi i tirocini, e/o annullamento delle frequenze delle attività didattiche, ivi compresi i tirocini;

d) annullamento della prova d'esame e preclusione della partecipazione all'appello immediatamente successivo relativo all'insegnamento oggetto della prova medesima;

e) la sospensione da uno più esami di profitto, per uno o più appelli, ivi compreso l'esame finale;

f) la sospensione temporanea dall'Università, anche cautelare, intesa come sospensione da qualsiasi attività universitaria, inclusa l'eventuale rappresentanza di organi accademici, e dall'accesso a qualsiasi struttura dell'Ateneo;

g) espulsione dall'Ateneo con contestuale decadenza status studente.

2. Le sanzioni di cui al comma precedente sono tra loro cumulabili.

3. L'individuazione della sanzione applicabile deve avvenire tenuto conto: della gravità del fatto, della gravità delle sue conseguenze, degli eventuali precedenti disciplinari a suo carico, della congruità della sanzione rispetto ad eventuali fatti della stessa indole commessi precedentemente. In caso di recidiva o di necessità di approfondire gli accertamenti sulla condotta illecita tenuta, sarà possibile irrogare una sanzione in via preliminare in attesa del provvedimento disciplinare: tale sanzione, comminata in via cautelare, sarà considerata nell'eventuale determinazione della sanzione decisa a seguito del provvedimento.

4. L'irrogazione di una sanzione disciplinare non è ostativa per l'Ateneo all'esperibilità di ogni azione penale e civile volta alla tutela dell'immagine dell'Ateneo.

5. Tutte le sanzioni di cui al presente articolo potranno essere accompagnate dalla sanzione accessoria di decadenza da eventuali benefici economici e/o borse di studio assegnati allo studente.

6. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Commissione disciplinare può prevedere l'applicazione di determinate forme di sanzioni come sintetizzate nell'Allegato 1.

Art. 4 - Copiatura durante la prova d'esame

1. Durante le prove o altra forma di verifica (ivi compresa la prova finale), è fatto assoluto divieto di copiare, utilizzare strumenti non autorizzati, comunicare con altri candidati e/o altri soggetti e/o adottare qualsiasi comportamento fraudolento o comunque contrario alle disposizioni vigenti finalizzate a garantire il corretto e leale svolgimento delle prove.
2. Nel caso di condotte poste in essere in violazione del comma 1, fermo restando l'annullamento della prova, il docente, nei casi di particolare gravità, potrà procedere anche alla segnalazione dei fatti ai sensi degli articoli che seguono ai fini dell'avvio di un procedimento disciplinare.

Art. 5 - Segnalazione informale

1. Chiunque venga a conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento, ne dà immediata comunicazione per iscritto al Direttore del CDS in forma non anonima. L'Ateneo adotta tutte le misure necessarie alla tutela della privacy e dell'anonimato del denunciante.
2. La segnalazione informale dovrà contenere la descrizione dei fatti ed essere completa di tutti

gli elementi a conoscenza del segnalante.

3. Il Direttore del CDS comunica in forma scritta al Direttore Generale l'eventuale illecito effettuando una prima istruttoria preliminare. Qualora il Direttore Generale ritenga la segnalazione infondata decide di archiviare il procedimento, in caso ne ravvisi la fondatezza trasmette la relativa documentazione alla Commissione di Disciplina.

4. La trasmissione della documentazione alla Commissione non è necessaria nei casi in cui l'illecito sia immediatamente accertato e contestato allo/a studente/ssa al momento del verificarsi dei fatti, oppure sia rilevato tramite sistemi informatici automatizzati d'Ateneo. In tali casi si procede direttamente all'irrogazione di una delle sanzioni previste dall'art. 3. In particolare, qualora si tratti di utilizzo improprio del badge, il personale di riferimento ne dà comunicazione al/alla Direttore/Direttrice del CDS; qualora, invece, si tratti di illecito commesso durante le prove di esame, il /la docente procede direttamente alla contestazione dell'illecito.

5. Qualora dalla comunicazione di cui al comma 1 risultino condotte integranti fattispecie di reato, il Rettore o il Direttore Generale ne dà immediata notizia all'autorità giudiziaria competente.

Art. 6 - Commissione di disciplina

1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 3, il Rettore nomina una Commissione di disciplina composta da tre docenti dell'Ateneo, di cui uno individuato quale Presidente. La Commissione dura in carica tre anni e i suoi componenti restano in carica per un solo mandato.
2. La Commissione di cui al precedente comma può essere integrata da altri componenti all'uopo designati dal Rettore.

Art. 7 - Procedimento disciplinare

1. L'illecito disciplinare deve essere formalmente contestato allo studente tramite PEC, o tramite consegna a mano o raccomandata postale con ricevuta di ritorno, ovvero con ogni altro mezzo idoneo a dimostrarne la ricezione.
2. Il provvedimento di contestazione dell'addebito deve contenere:
a) la descrizione dei fatti oggetto di contestazione;
b) l'informazione che può chiedere di essere sentito a propria discolpa, nonché presentare memorie difensive ed eventuali documenti, entro il termine indicato nella comunicazione;
c) l'indicazione della data dell'audizione;
d) la richiesta di indicare un recapito presso il quale lo studente intende ricevere tutti gli atti e le comunicazioni relative al procedimento disciplinare.
In assenza di specifica indicazione, ogni comunicazione si intende validamente effettuata presso il recapito risultante dai servizi online dell'Ateneo al momento dell'avvio del procedimento. L'invio di atti e comunicazioni al recapito eletto o comunque risultante dai servizi online di Ateneo comporta presunzione di conoscenza da parte del destinatario.
3. Lo studente che abbia richiesto di essere ascoltato è tenuto a presentarsi puntualmente, a pena di decadenza dal diritto di essere sentito.
4. Nell'espletamento dell'incarico, la Commissione di disciplina può acquisire documenti, sentire testimoni, acquisire il parere di esperti dalla stessa incaricati, compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria.
5. I componenti della Commissione di disciplina sono tenuti al mantenimento della riservatezza dei

fatti dei quali sono venuti a conoscenza.
6. La Commissione deve concludere i propri lavori entro sessanta (60) giorni dal deferimento. A conclusione dell'attività istruttoria, la Commissione trasmette al Direttore Generale gli atti, unitamente ad una relazione scritta nella quale vengono ricostruiti i fatti, riportate le indagini effettuate e gli esiti e formula una proposta di archiviazione o una proposta di adozione, debitamente motivata, di una delle sanzioni disciplinari previste all'art.3. Il Direttore Generale trasmette al Rettore l'esito del procedimento disciplinare affinché venga adottato il relativo provvedimento con decreto rettorale che sarà tempestivamente notificato allo/a studente/ssa interessato/a.
Il provvedimento sarà, altresì, trasmesso agli Uffici competenti interni per gli adempimenti di rispettiva competenza e sarà registrato, in caso di infrazioni gravi, sulla piattaforma Gomp, nella sezione relativa alla carriera dello/a studente/ssa interessato/a.

Art. 8 - Misure Cautelari

Il Direttore Generale di concerto con il Rettore può applicare una misura cautelare, al fine di prevenire gravi pregiudizi per la vita universitaria in attesa che il procedimento disciplinare venga concluso.

Art. 9 - Applicazione delle Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 8, R.D.L. n. 1071/1935, tutte le sanzioni disciplinari derivanti da un provvedimento della Commissione di Disciplina ai sensi dell'art. 7.

Art. 10 - Reclamo e disposizioni transitorie e finali

1. Contro il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare è ammesso reclamo al Rettore o al Direttore Generale entro trenta (30) giorni dalla data della comunicazione. Il Rettore o il Direttore Generale trasmette il reclamo al CdA, che decide entro trenta (30) giorni, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Resta ferma la possibilità di ricorrere, in sede giurisdizionale, contro i provvedimenti disciplinari di cui al presente Regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
3. Ai fini giuridici ed interpretativi fa fede il Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione depositato e disponibile presso gli uffici dell'Ufficio Concorsi, Decreti e Regolamenti e redatto in lingua italiana. Per tutto quanto non previsto nel presente documento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti che disciplinano il funzionamento delle attività dell'Ateneo.

ALLEGATO 1

Premessa

Di seguito si riportano in maniera sintetica le sanzioni applicabili in relazione agli illeciti descritti nel presente Regolamento. Più sanzioni possono essere comminate sulla base di valutazioni che tengono conto della natura, della gravità e della reiterazione dell'illecito riscontrato.

Descrizione illecito di cui all'art. 2	**Sanzione prevista di cui all'art. 3**
Per quanto indicato alla lettera a)	a) Ammonizione in forma di richiamo verbale e/o richiamo scritto; b) Sospensione temporanea delle frequenze (min 5 gg-max 1 mese); e/o annullamento della frequenza dalla relativa lezione (in caso di accertamento dell'assenza)
Per quanto indicato alle lettere b), c), d), e), f)	a) Ammonizione in forma di richiamo verbale e/o richiamo scritto; b) Sospensione temporanea e/o annullamento delle frequenze dalle attività didattiche, ivi compreso il tirocinio; c) la sospensione da uno più esami di profitto, per uno o più appelli, ivi compreso l'esame finale;
Per quanto indicato alle lettere g), h), i)	a) Sospensione temporanea e/o annullamento delle frequenze dalle attività didattiche, ivi compreso il tirocinio; b) la sospensione da uno più esami di profitto, per uno o più appelli, ivi compreso l'esame finale; c) la sospensione temporanea dall'Università, anche cautelare, con conseguente impossibilità di sostenere esami, ivi compreso l'esame finale. d) Espulsione dall'Ateneo con contestuale decadenza status studente
Per quanto indicato alla lettera j)	Sulla base dell'illecito riscontrato, la Commissione può decidere per l'applicazione di una o più sanzioni menzionate nell'art. 3